N. 556/07

TRIBUNALE DI GENOVA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso depositato il 28 febbraio 2007, col quale i hanno chiesto, nei confronti di di ai sensi dell'art. 814, 2° co., c.p.c., la determinazione dell'ammontare dell'onorario e delle spese loro spettanti per l'opera da loro prestata quale arbitri nella misura di €. 22.730,00 oltre IVA e contributi;

ritenuto che le due parti resistenti sono state sentite nell'udienza del 13 aprile 2007 in contraddittorio con i ricorrenti arbitri e che la società si è costituita con comparsa ed ha concluso rimettendosi alle determinazioni del Presidente adito;

ritenuto che titolare della ditta individuale , ha invece contestato la domanda dei ricorrenti e ne ha chiesto il rigetto "perché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata" con varie eccezioni, che si possono così riassumere:

a) nel caso concreto, trattandosi pacificamente di arbitrato irrituale, il ricorso sarebbe inammissibile perché il procedimento speciale di cui all'art. 814 c.p.c. è applicabile soltanto per la determinazione del compenso spettante agli arbitri nell'arbitrato rituale, con la conseguenza che i ricorrenti potrebbero far valere la loro pretesa davanti al giudice ordinario;
b) comunque, il compenso non sarebbe nella specie dovuto per la pendenza davanti al Tribunale di Genova di una causa avente per oggetto la domanda di nullità, annullabilità, invalidità e/o inefficacia del lodo per eccesso di mandato e manifesta iniquità;
c) in ogni caso il Presidente adito non potrebbe prescindere dalla valutazione della qualità delle prestazioni degli arbitri in base all'esito della predetta controversia pendente davanti a questo Tribunale, stante la possibilità che gli arbitri debbano rispondere del loro operato in caso di annullamento del lodo da loro emesso;

ritenuta la propria competenza;

visto l'art. 814, 2° co., c.p.c., osserva quanto segue in fatto ed in diritto.

E' preliminare l'esame dell'eccezione sollevata dalla ditta Taverna, secondo cui, nel caso concreto, trattandosi pacificamente di arbitrato irrituale, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il procedimento speciale di cui all'art. 814 c.p.c. è applicabile soltanto per la determinazione del compenso spettante agli arbitri nell'arbitrato rituale, con la conseguenza che i ricorrenti potrebbero far valere la loro pretesa esclusivamente davanti al giudice ordinario.

Al riguardo, a parte l'orientamento minoritario che ritiene si possa applicare per analogia l'art. 814, 2° comma, c.p.c., anche al compenso degli arbitri liberi, la giurisprudenza di gran lunga prevalente è, invece, orientata nel senso che lo strumento di tutela differenziata previsto dal citato art. 814 è utilizzabile soltanto per la determinazione del compenso degli arbitri rituali, precisando che il compenso dovuto per gli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito ex mandato, per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione, compreso ovviamente il procedimento monitorio (cfr. da ultimo Cass. 31.3.2006, n. 7623, che nell'escludere l'applicabilità del procedimento speciale *de quo* all'arbitrato irrituale ha affermato testualmente che "quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale ossia l'attitudine a divenire *sentenza* a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito ex mandato per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione"). Indirizzo questo ancor più preferibile oggi nella vigenza dell'art. 808-*ter*, c.p.c., che ha differenziato nettamente i due tipi di arbitrato, accentuando la natura negoziale del lodo emesso nell'arbitrato libero ed equiparando l'efficacia del lodo rituale agli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (art. 824-*bis*, c.p.c.).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l'inapplicabilità nel caso concreto del procedimento speciale previsto dall'art. 814, 2° e 3° comma, c.p.c., restando assorbite le altre questioni sollevate dai resistenti.

Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti, in considerazione dei dubbi interpretativi che hanno suscitato e suscitano norme che negli ultimi decenni sono state oggetto di plurimi interventi legislativi.

P.Q.M.

Visto l'art. 814, 2° co., c.p.c.,

dichiara il ricorso inammissibile e dichiara le spese di questo procedimento integralmente compensate tra le parti.

Genova, 7 novembre 2007.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Antonino Dimundo)

Depositato in Cancelleria
il 7/11/07
Il Cancelliere